

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 31-4398

**L.R. 29 luglio 2016 n. 16. Fondi conferiti a UNIONFIDI S.C. ai sensi della Legge 365/2000 e della Direttiva 30 gennaio 2001 del Dipartimento della protezione civile. Disposizioni.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

l'art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 prevedeva interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000;

ai sensi del comma 3 del citato articolo il Dipartimento della protezione civile ha emanato la Direttiva 30 gennaio 2001 (di seguito Direttiva) per l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge;

l'art. 2 della Direttiva dettava i criteri e le modalità per la concessione dei benefici alle imprese e agli altri soggetti indicati al punto 2.1 della Direttiva stessa e prevedeva che le Regioni disciplinassero la concessione di tali benefici direttamente, o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito, cui trasferire eventualmente le risorse finanziarie necessarie;

ai fini di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi, la Direttiva prevedeva altresì, al punto 2.6, che le Regioni potessero destinare parte delle risorse ad esse assegnate alle strutture di garanzia già esistenti ed operanti sul territorio regionale;

la DGR 2-2300 del 20 febbraio 2001 individuava l'istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) quale soggetto incaricato dell'erogazione dei contributi spettanti alle imprese, nonché della stipula di appositi accordi con gli istituti di credito per l'accensione dei finanziamenti in conto interessi e con strutture di garanzia collettiva fidi finalizzati alla prestazione della garanzia sostitutiva sui finanziamenti suddetti;

in data 20 giugno 2001, ai sensi della deliberazione succitata, è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione e Finpiemonte (repertorio n. 5899) per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti indicati al punto 2.1 della Direttiva, demandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità per l'accensione dei finanziamenti e l'erogazione dei contributi in conto interessi (schema di convenzione approvato con DD n. 163 del 14/06/2001).

La Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 40-4334 del 5/11/2001, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e l'erogazione dei contributi in conto interessi, nonché per la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 2.2 (Entità e tipologia dei benefici concedibili) e 2.6 (Garanzie) della Direttiva;

a seguito dell'approvazione della suddetta deliberazione è stato sottoscritto dalle Parti, in data 5/12/2001 rep. 6527, un atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 5899 del 20/6/2001, attraverso cui sono state integrate le attività di Finpiemonte derivanti dall'applicazione degli artt. 2.2 e 2.6 succitati.

Per la concessione delle garanzie è stato costituito presso Finpiemonte un Fondo con dotazione iniziale di Euro 15.493.706,97 e Finpiemonte è stata autorizzata a versare le somme assegnate a tal fine dalla Regione alle strutture di garanzia collettiva fidi costituite ed operanti sul territorio regionale;

per la gestione di tali somme Finpiemonte ha stipulato apposita convenzione con EUROFIDI e UNIONFIDI ( in data 03/04/2002) erogando ad essi rispettivamente 9 milioni e 3,5 milioni di Euro per la costituzione dei relativi Fondi;

tali convenzioni prevedevano, fra l'altro che "al termine delle operazioni previste (...) il Fondo residuo, comprensivo degli interessi maturati e diminuito dei pagamenti relativi alle perdite accertate e non recuperate, verrà restituito a Finpiemonte".

In data 29 luglio 2016 è stata approvata la Legge regionale n. 16 "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 )" il cui art. 33 (Risorse destinate ai Confidi) prevede espressamente che " Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31.12.2023".

Considerato che:

- l'art. 2 della Direttiva prevedeva che le Regioni disciplinassero la concessione dei benefici direttamente, o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito, cui trasferire eventualmente le risorse finanziarie necessarie;
- l'art. 8, comma 1, della L.R. n. 38/1978, così come modificato con la L.R. 18/2015 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978 n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)", prevede che la Regione gestisca direttamente o attraverso un ente in house providing le risorse destinate al ripristino dell'operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali che si verificano sul territorio piemontese.
- la DGR 2-2300 del 20 febbraio 2001 individuava l'istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. quale soggetto incaricato dell'erogazione dei contributi spettanti alle imprese;
- presso Finpiemonte Spa sono tuttora allocate le risorse residue dalla attuazione dei piani di intervento connessi con gli eventi alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000;
- nel 2002 Finpiemonte ha stipulato ( in data 03/04/2002) apposite convenzioni con EUROFIDI ed UNIONFIDI per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi alluvionate.

Considerato inoltre che:

con ordine del giorno n. 890 del 10 ottobre 2016 il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell'esito dell'Assemblea dei soci di EUROFIDI del 15 settembre 2016 che ha deciso la messa in liquidazione della società prendendo atto che non sussistevano le condizioni per la sua ricapitalizzazione, impegna la Giunta regionale a proseguire le azioni atte ad assicurare mediante

Finpiemonte adeguati strumenti di garanzia e controgaranzia, tramite la ricerca prioritaria di accordi con confidi vigilati nella logica dell'integrazione degli operatori e dell'addizionalità delle risorse finanziarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, per favorire il rilascio del maggior numero di garanzie a sostegno dei finanziamenti attivati dalle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18, è necessario che si proceda alla stipula di nuove convenzioni con UNIONFIDI autorizzando la struttura regionale incaricata, per le funzioni attinenti la fase di convenzionamento, nonché di monitoraggio delle garanzie rilasciate dal Confidi succitato, ad avvalersi del supporto tecnico organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing” – tramite specifico atto di affidamento in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 modificata dalla D.G.R. n. 17- 2516 del 30/11/2015, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di atti amministrativi in applicazione della D.G.R. n. 1-3120 dell'11/4/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale".

Agli oneri derivanti dall' affidamento suddetto si farà fronte con le risorse all'uopo stanziare sul capitolo n. 143403 (missione 14, programma 01) per le annualità 2017/2018 del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

Vista la nota del 15/09/2016 con cui UNIONFIDI comunica l'esatto ammontare delle risorse allocate, pari ad €3.193.651,67;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale.

Visti:

- lo Statuto Regionale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

per le motivazioni di cui in premessa che sostanzialmente ed integralmente si richiamano;

a voti unanimi,

*delibera*

-di dare attuazione, per i soli rapporti con UNIONFIDI, a quanto disposto dalla L.R. del 29 luglio 2016 n. 16 "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 )" relativamente al mantenimento in capo ad Unionfidi delle risorse residue ad esso destinate ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001 per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla

legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 “Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”).

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la Direzione regionale competente ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing” – tramite specifico atto di affidamento in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 modificata dalla D.G.R. n. 17- 2516 del 30/11/2015, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di atti amministrativi in applicazione della D.G.R. n. 1-3120 dell’11/4/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale”.

Agli oneri derivanti dall’ affidamento suddetto si farà fronte con le risorse all’uopo stanziato sul capitolo n. 143403 (missione 14, programma 01) per le annualità 2017/2018 del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

- di impegnare Finpiemonte a stipulare apposita convenzione con UNIONFIDI per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 “Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”);

- di impegnare Unionfidi:

- a mantenere fino al 31/12/2023, i requisiti, patrimoniali e non, richiesti dalla Banca d’Italia, quali presupposti imprescindibili all’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ai sensi del nuovo Testo Unico Bancario (TUB) e a garantire la sana e prudente gestione delle risorse;
- a rilasciare garanzie a sostegno dei finanziamenti attivati dalle piccole e medie imprese piemontesi per un importo pari ad almeno 5 volte il valore delle risorse allocate, ammontanti a €3.193.651,67, entro il 2018;
- a mettere a disposizione di Finpiemonte i dati necessari al monitoraggio delle garanzie prestate e alla verifica del rispetto degli impegni suddetti. In tale ambito Unionfidi dovrà anche dare evidenza delle garanzie prestate a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi di cui alla L.R. 3 agosto 2015, n. 18;
- a dimostrare, alla scadenza del 31.12.2023, il positivo impatto delle risorse allocate sulle garanzie prestate alle PMI piemontesi anche successivamente ed in aggiunta rispetto al target 2018.
- di demandare alla citata Direzione regionale competente l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione della presente deliberazione.

Al termine dell’affidamento sarà effettuata una verifica delle attività residuali nell’eventualità che si rendesse necessaria una prosecuzione dell’affidamento stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)